
Politiche del multiculturalismo e situazione delle donne

Prof. Barbara Pozzo

Ordinario di diritto comparato

Corso Unicef 2018

Introduzione

“L’ultima parte del XX secolo è stata descritta come ‘l’età delle migrazioni’. Grandi quantità di persone attraversano i confini internazionali e di fatto rendono polietnico quasi ogni paese”

Will Kymlicka, *La cittadinanza multiculturale*, Bologna, Il Mulino, 1999.

Europa

- nuova immigrazione proveniente dall'Asia e dall'Africa
- minoranze etniche portatrici di un grado di specificità fino ad ora ignoto
- sono lontane nel tempo le esperienze di un confronto tra ordinamenti nazionali e minoranze etniche ad alta potenzialità conflittuale

Europa

- si perde nella notte dei tempi l'esistenza di minoranze autoctone (Inuit canadesi, aborigeni australiani, indigeni di alcuni Stati dell'America)
-

Americhe

Minoranze etniche:

- generate dalla sostituzione degli invasori vincitori alle popolazioni native
 - vivono come comunità separate soggette a proprie leggi e giurisdizioni in alcune materie
-

Pluralismo europeo

Caratteristiche:

- essenzialmente religioso
- linguistico
- di usi e tradizioni locali



Definizione di minoranza

“un gruppo numericamente inferiore al resto della popolazione di uno Stato, in posizione non dominante, i cui membri – essendo di nazionalità dello Stato - possiedono caratteristiche etniche, religiose, o linguistiche che differiscono da quelle del resto della popolazione, e mostrano, anche solo implicitamente, un senso di solidarietà diretta a preservare la loro cultura, tradizioni, religione o lingua”

Minoranza in senso classico

“Due caratteristiche:

1. appartenenza alla popolazione dello Stato-nazione
 2. presenza storica del gruppo in una porzione determinata di territorio
- requisiti entrambi non soddisfatti dalle comunità di immigrati che giuridicamente vanno considerati “stranieri”
-

Nuova politica della differenza culturale

Compito non facile:

➔ Non basta chiamare gli immigrati “minoranze nuove” ed estendere a loro le tutele previste per quelle nazionali

➔ Attribuirebbe loro solo diritti linguistici e conservazione della memoria della propria cultura

Nuova politica della differenza culturale

- Misure insufficienti a dare risposte alle domande identitarie degli immigranti
 - Talvolta anche non richieste: gli immigrati vogliono imparare la nuova lingua
 - le culture, anche giuridiche, che l'immigrazione (araba ed asiatica) portano oggi con sé, presentano innumerevoli e profondi punti di divergenza con gli ordinamenti occidentali
-

Nuova politica della differenza culturale

- Samuel Huntington: *The Clash of civilizations and the Remaking of World Order*, New York, Simon and Schuster, 1996; trad. it. *Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale*, Milano, Garzanti, 1997.
-

Pluralismo culturale

- Il pluralismo culturale può indurre a percepire e ritenere come giusto o addirittura doveroso quanto altri considerano iniquo e criminale
 - Quale deve essere la risposta del diritto in questi casi?
 - Si deve tutelare la vittima?
 - Si deve invece rispettare la tradizione degli immigrati?
-

Nuova politica della differenza culturale

- Susan Moller Okin
 - *Is multiculturalism good for women?*
 - Le politiche del multiculturalismo si coniugano con le richieste di emancipazione femminile?
 - Oppure nel tentativo di tutelare i diritti delle minoranze si pongono ulteriori ostacoli alla realizzazione dei diritti delle donne?
-

Cultural defense

- una figura giuridica elaborata nei paesi anglosassoni (in particolare negli Stati Uniti)
 - le corti, a partire dalla fine degli anni ottanta si sono trovate a giudicare su fatti anche drammatici
 - casi in cui emergeva una forte contraddizione tra le usanze di alcuni gruppi immigrati ed il sistema penale statunitense.
-

Cultural defense

- Difesa
 - Il reo aveva posto in essere condotte che ritenute penalmente illecite dall'ordinamento giudicante, erano invece tollerate o addirittura richieste dal gruppo sociale minoritario di appartenenza.
-

Cultural defense

- È una causa “attenuante” o di “esclusione della pena” (i.e., defense)
 - invocabile da immigrati, rifugiati, da popolazioni “indigene”, o comunque da appartenenti a minoranze, con background culturale diverso dai costumi e dagli usi generalmente seguiti e accettati dalla maggioranza della comunità
-

Cultural defense

- Il riconoscimento passa attraverso una severa valutazione
 - I casi in cui le corti rifiutano di dare ingresso a *cultural defenses* sono comunque più numerosi di quelli che le ammettono
-

Cultural defense

- Colui che invoca una *cultural defense* deve provare la stabilità e diffusione del valore o della pratica culturale
 - all'interno del proprio gruppo, la sua personale ed effettiva adesione alla cultura richiamata, l'incidenza diretta di quest'ultima sull'azione commessa
-

“reato culturale,” o “reato culturalmente motivato”

- Si fa strada anche nella cultura europea
 - Viene definito come *“un comportamento realizzato da un membro appartenente ad una cultura di minoranza, che è considerato reato dall’ordinamento giuridico della cultura dominante. Questo stesso comportamento tuttavia, all’interno del gruppo culturale dell’agente è condonato, o accettato, come comportamento normale o approvato, o addirittura è sostenuto e incoraggiato in determinate situazioni”*
-

Esperienza statunitense

- Modello da studiare per comprendere i problemi
 - L'Europa andrà sempre più incontro a problemi di questo tipo
 - Analisi dei singoli casi per comprendere le problematiche
-

Caso Kimura (1985)

- Kimura è un'immigrata giapponese, tradita e abbandonata dal marito
 - in ottemperanza ad una antica pratica giapponese l'oyako-shinju, (suicidio collettivo di genitore e figli), si immerge nelle acque dell'Oceano Pacifico cercando la morte per se e i suoi figli.
 - Grazie all'intervento di soccorritori la donna viene tratta in salvo, mentre i bambini periscono.
-

Caso “Kimura” (1985)

- La notevole influenza culturale sul gesto della donna, provata in corso di causa, conduce i giudici ad una sensibile attenuazione della pena: 1 anno di prigione (già scontato in attesa del processo) e 5 anni di libertà vigilata.
-

Caso “Kong Moua”

- Kong Moua è un giovane rifugiato laotiano accusato dalla fidanzata di rapimento e violenza carnale ai suoi danni.
 - Il giovane infatti aveva agito nella convinzione di realizzare il “*Zij pj niam*” (matrimonio per cattura), rituale matrimoniale tradizionale della tribù laotiana Hmong, cui entrambi i ragazzi appartenevano, e nel quale la donna oppone resistenza in modo fittizio per ammettere implicitamente la propria verginità.
-

Caso “Kong Moua”

- Kong Moua invocò pertanto la sua buona fede nell’aver ritenuto sussistente il consenso della fidanzata.
 - Sentenza: 120 giorni di prigione e 900\$ di risarcimento danni (molto inferiori alla pena normalmente comminata dalle Corti americane in caso di rapimento e violenza sessuale)
-

Caso Dong Lu Chen

- Dong Lu Chen è un immigrato cinese
 - A determinarlo ad ammazzare a martellate la propria moglie fedifraga, furono le pressioni culturali del gruppo di appartenenza, per il quale il marito tradito è un debole che per ristabilire il suo onore ed evitare lo stigma sociale **deve** uccidere la moglie.
-

Caso Dong Lu Chen

- Difesa: “qualsiasi cinese normale avrebbe reagito in quel modo”
 - L'imputato si dichiarò colpevole (*to plead guilty*)
 - Anche in tal caso la corte accordò uno sconto di pena: 5 anni di libertà vigilata.
-

Caso Kargar

- Kargar è un immigrato afgano che viene visto da una vicina mentre bacia il pene del proprio figlio di un anno e mezzo.
 - Accusato di abusi sessuali l'uomo è ritenuto non colpevole, poichè nella sua cultura d'origine tale condotta è espressione di affetto paterno e non ha alcuna valenza sessuale.
-

Caso Giuseppe

- Giuseppe è un emigrante siciliano, violento ed aggressivo nei confronti dei due figli di dieci e dodici anni.
 - Imputato per maltrattamenti e abusi sessuali, innanzi alla corte Giuseppe si difende sostenendo di comportarsi in tal modo per impartire ai figli ed alla moglie una corretta educazione e per correggere i loro errori.
-

Caso Giuseppe

- Nella stessa maniera é del resto stato educato egli stesso dal proprio padre, traendone – a suo dire - giovamento.
 - Tali argomentazioni trovano accoglienza da parte del giudice che perviene ad una assoluzione piena
-

Caso Giuseppe

Motivi dell'assoluzione:

- la ritrattazione della moglie,
 - va riconosciuto in tal caso uno ius corrigendi, e vanno negati abusi sessuali.
-

Caso Giuseppe

Ad abundantiam:

- nel corso di un viaggio di tre settimane in Italia, lo stesso giudice ha potuto appurare come *“sia un fatto culturale che alcune persone, latine ad esempio, abbiano un approccio differente da quello americano nel modo di accarezzare i figli e questo deve essere accettato da noi americani”*
-

Caso Giuseppe

- gravi reazioni nell'opinione pubblica e nell'ordinamento della giustizia,
 - il giudice Fernandez fu rimosso e trasferito
-

USA – conclusioni

“conflitto normativo/culturale”

- ➔ viene valutato dalle corti statunitensi *pro reo*
 - ➔ assoluzione dell'imputato
 - ➔ forte diminuzione della pena
-

Germania

Le Corti tendono a riconoscere l'esimente culturale

Germania

Tribunale tedesco di Buckeburg (marzo 2006)

- ha applicato uno sconto di pena per il reato di violenza carnale ai danni della moglie, ad un cittadino italiano di origine sarda poichè i reati furono effetto di un esagerato pensiero di gelosia, in relazione al quale si deve tener conto “*delle particolari impronte culturali ed etniche dell'imputato*” e “*del ruolo dell'uomo e della donna esistente nella sua patria*”
-

Germania

Tribunale di Francoforte (marzo 2007)

- viene respinta la richiesta di divorzio immediato presentata da una donna marocchina, quotidianamente picchiata e maltratta dal marito, e minacciata di morte
 - per il giudice non ricorreva l'estrema urgenza, presupposto di un divorzio lampo, poiché “nel Corano, alla Sura quarta, verso 34, è previsto che l'uomo possa punire la moglie”
-

Italia

Corti italiane tendono ad escludere l'esimente culturale

Conclusioni

- Problema aperto
 - Valutazione caso per caso
 - Difficile generalizzare
-

Conclusioni: PRO

- cultural defense come espressione del pluralismo liberale in ambito penale
 - enfatizza il diritto di ognuno di vivere secondo la propria cultura
 - può eliminare la discriminazione tra gli individui di culture diverse, che spesso si trovano a scegliere se obbedire alla propria cultura o allo stato ospitante
-

Conclusioni: CONTRA

- Con l'applicazione del cultural defense si rischia un particolarismo esasperato in cui le culture coesistono nell'isolamento
 - Nel tentativo di eliminare forme di discriminazione, finisce con il produrre forme più gravi:
 - Discipline giuridiche diverse per la stessa fattispecie
 - Minore garanzia per le vittime dei reati culturalmente orientati rispetto ad altre vittime
-